

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 13 giugno 2005, n. 26

Modifiche al regolamento per la disciplina dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e del trattamento dei dati personali.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 30 del 26 luglio 2005)

Vista la deliberazione della giunta provinciale del 30 maggio 2005, n. 1806;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. I seguenti articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22 decreto del Presidente della giunta provinciale del 16 giugno 1994, n. 21, sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 9. (Tariffe). - 1. L'esame dei documenti, con facoltà di ricopiarne in tutto o in parte il contenuto, è gratuito.

2. Per il rilascio di copia fotostatica o di copia autentica di qualsiasi documento, di formato non superiore ad un foglio uso bollo, cm 42 x 30, è dovuto per ogni facciata l'importo di 15 cent. Se dovuto, il rilascio di copia autentica è soggetto anche al pagamento dell'imposta di bollo ed ai diritti di segreteria.

3. Per il rilascio di copia di disegni ed altri elaborati tecnici o supporti digitali, il direttore della competente ripartizione fissa la tariffa in base agli effettivi costi di riproduzione, e comunque in misura non inferiore a cent 30 e non superiore a Euro 30,00.

4. All'atto del pagamento delle spese per la riproduzione è rilasciata all'interessato una ricevuta. Le somme introitate a tale titolo sono versate mensilmente, unitamente ad una copia delle singole ricevute, all'Ufficio entrate.

5. Il rilascio di pubblicazioni edite dall'amministrazione, messe a disposizione del pubblico, è gratuito.

Art. 10. (Responsabili del trattamento). - 1. Ai sensi e per gli effetti dell'Art. 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono responsabili del trattamento dei dati personali:

a) le ripartizioni, in persona del direttore pro-tempore;

b) nel caso in cui il direttore di una ripartizione abbia autorizzato un ufficio da esso dipendente ad istituire un proprio servizio di archivio, ai sensi dell'Art. 3, comma 1, del decreto del presidente della giunta provinciale 20 novembre 1995, n. 55: l'ufficio, in persona del direttore pro-tempore;

c) per le scuole: le persone designate dal titolare, ovvero dal dirigente scolastico pro-tempore;

d) per gli enti strumentali: le persone designate dal titolare, ovvero dal direttore pro-tempore.

Art. 11. (Obblighi di sicurezza e vigilanza sul trattamento dei dati). - 1. In relazione al trattamento di dati personali effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati da parte delle strutture organizzative dell'amministrazione provinciale, il responsabile del trattamento adotta e promuove, avvalendosi della collaborazione della ripartizione informatica, i provvedimenti necessari ad assicurare l'osservanza degli obblighi di sicurezza e delle misure minime di sicurezza e prescritte ai sensi degli articoli 31, 33 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2. In relazione al trattamento di dati personali effettuato con strumenti diversi da quelli elettronici o comunque automatizzati, il responsabile del trattamento adotta e promuove, avvalendosi della collaborazione dell'ufficio organizzazione, i provvedimenti idonei ad assicurare l'osservanza degli obblighi di sicurezza e delle misure

minime di sicurezza indicate nel comma 1.

3. Alle comunicazioni periodiche al Garante per la protezione dei dati nonché alle incombenze di coordinamento, di aggiornamento poste a carico del titolare dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, provvede il direttore pro-tempore della ripartizione servizi centrali, che a tal fine è sentito sui provvedimenti da adottarsi ai sensi dei commi 1 e 2.

4. Il nucleo di valutazione vigila sulla puntuale osservanza delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 12. (Incaricati del trattamento e responsabili esterni). - 1. I responsabili del trattamento designano i singoli funzionari addetti al trattamento dei dati personali. Nell'incarico sono indicati l'ambito del trattamento consentito e le norme, anche in materia di accesso ai documenti amministrativi, che devono essere osservate.

2. Se, per l'espletamento di funzioni proprie, le strutture organizzative si avvalgono della collaborazione di soggetti pubblici e privati esterni all'amministrazione, esse possono comunicare agli stessi i dati personali indispensabili allo svolgimento delle funzioni conferite. I soggetti esterni trattano i dati esclusivamente per l'espletamento degli incarichi affidati.

3. Negli atti di affidamento il responsabile designa gli incaricati del trattamento ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nel contratto.

4. I soggetti esterni di cui al comma 2 possono essere nominati quali responsabili del trattamento ai sensi dell'Art. 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con provvedimento adottato ai sensi dell'Art. 11 comma 3.

5. I responsabili e gli incaricati di cui ai commi 3 e 4 sono inseriti nella apposita sezione del piano di sicurezza in essere.

6. È responsabile del trattamento dei dati personali svolto nell'ambito della «Rete civica» della provincia l'ente o la società convenzionata per la gestione della rete stessa.

Art. 13. (Informativa agli interessati). - 1. L'informativa di cui all'Art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, può essere resa per iscritto o in via orale, o mediante l'utilizzo di avvisi al pubblico.

2. I moduli resi disponibili al pubblico anche in via telematica contengono l'informativa agli interessati di cui al comma 1.

Art. 14. (Trattamento con strumenti elettronici o comunque automatizzati). - 1. Nell'osservanza degli obblighi di sicurezza e delle misure minime di sicurezza emanate ai sensi degli articoli 33 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le strutture organizzative trattano i dati personali procedendo all'elaborazione ed all'archiviazione con strumenti elettronici o comunque automatizzati e possono procedere alla comunicazione o alla diffusione dei dati personali anche in via telematica, se ed in quanto la comunicazione o la diffusione sono comunque ammesse.

Art. 15. (Origine razziale ed etnica, appartenenza o aggregazione a un gruppo linguistico). - 1. I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale o etnica o l'appartenenza o aggregazione a un gruppo linguistico possono essere trattati dalle strutture organizzative preposte alle seguenti funzioni:

a) collocamento al lavoro e gestione dei rapporti di lavoro; composizione degli organi collegiali secondo la consistenza dei gruppi linguistici, al fine dell'applicazione della normativa in materia di tutela delle minoranze linguistiche e di tutela degli stranieri e degli immigrati;

b) gestione dell'istruzione scolastica e della formazione professionale, al fine dell'applicazione della normativa in materia di insegnamento nella lingua materna;

c) erogazione di benefici economici, di abilitazioni e di

riconoscimenti, gestione dei servizi socio-assistenziali e sanitari, al fine dell'applicazione della normativa in materia di garanzia della equa ripartizione dei fondi pubblici tra i gruppi linguistici, della normativa in materia di tutela degli stranieri e degli immigrati, e della disciplina in materia di volontariato;

d) statistica, ricerca scientifica e archivistica, in funzione dell'applicazione delle finalita' di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle disposizioni provinciali in materia di documentazione amministrativa;

e) applicazione della normativa in materia di bilinguismo e trilinguismo;

f) svolgimento delle operazioni elettorali.

2. Le strutture organizzative provinciali preposte alle funzioni di cui al comma 1 possono comunicare ad altre strutture provinciali, anche in via telematica, i dati richiesti, indispensabili all'espletamento delle funzioni indicate nello stesso comma.

3. I dati possono essere comunicati ai seguenti soggetti estranei:

a) diretti interessati o loro rappresentanti;

b) altri soggetti pubblici che perseguono le stesse funzioni perseguite dalle strutture di cui al comma 1;

c) enti previdenziali, assistenziali e assicurativi, istituti di credito, per la gestione dei rapporti dei diretti interessati;

d) organismi sanitari pubblici e privati, anche esteri, per la gestione dei servizi sanitari e per l'attivita' curativa;

e) universita', enti ed istituti di ricerca convenzionati, per lo svolgimento di indagini scientifiche.

4. Non e' ammessa la diffusione dei dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica o l'appartenenza o aggregazione a gruppi linguistici, se non nei limiti in cui occorre procedere alla pubblicazione di graduatorie in materia di diritto del lavoro, alla pubblicazione del conferimento di agevolazioni o di assegnazioni, di nomine di componenti di organi collegiali o di candidature alle elezioni provinciali.

Art. 18. (Dati idonei a rivelare lo stato di salute). - 1. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere trattati internamente dalle strutture organizzative preposte alle funzioni indicate dagli articoli 76, 85 e 86 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e da quelle preposte alle seguenti ulteriori funzioni:

a) gestione dei rapporti di lavoro;

b) gestione dei servizi di previdenza ed assistenza;

c) gestione di rapporti assicurativi;

d) istruzione scolastica, formazione professionale ed integrazione scolastica;

e) collocamento e avviamento al lavoro;

f) servizi socio-assistenziali;

g) protezione civile, servizio di soccorso telefonico;

h) attivita' sanzionatorie e di predisposizione di elementi di tutela in sede amministrativa o giurisdizionale.

2. Le strutture organizzative menzionate possono comunicare i dati, anche in via telematica e, in ogni caso, nell'osservanza delle misure minime di sicurezza di cui agli articoli 33, e seguenti, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai seguenti soggetti:

a) diretti interessati, loro rappresentanti e medici di fiducia;

b) altri soggetti pubblici preposti alle funzioni di cui al comma 1;

c) strutture sanitarie pubbliche e private, anche estere, per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1;

d) istituzioni pubbliche e private incaricate dall'amministrazione pubblica del lavoro di espletare le funzioni di cui al comma 1, lettere a) ed e);

e) istituti previdenziali, assistenziali o assicurativi, anche privati, limitatamente ai dati necessari per la gestione dei rapporti giuridici dei diretti interessati.

3. Non e' ammessa la diffusione dei dati personali idonei a rivelare lo stato di salute se non nei casi espressamente previsti dalle leggi in materia di tutela della salute, dell'incolumita' ed igiene pubblica.

Art. 19. (Dati giudiziari). - 1. I dati giudiziari, nel rispetto dell'Art. 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, possono essere trattati dalle strutture organizzative preposte alle seguenti funzioni:

- a) gestione di contratti ed incarichi pubblici;
- b) concessione di abilitazioni, licenze, nulla osta ed autorizzazioni;
- c) gestione amministrativa e vigilanza in materia di diritto del lavoro, assicurazione sociale e sicurezza del lavoro;
- d) servizi socio-assistenziali;
- e) attivita' di formazione ed istruzione.

2. I dati non possono essere diffusi, ma possono essere comunicati alle strutture organizzative provinciali e ad altri soggetti pubblici preposti alle funzioni di cui al comma 1.

Art. 20. (Trattamenti funzionali collegati). - 1. Le strutture che trattano dati sensibili ai sensi delle disposizioni che precedono possono comunicare dati imprescindibili alle strutture organizzative e ad altri soggetti pubblici che hanno i seguenti compiti funzionalmente collegati con i compiti originari:

- a) gestione delle finanze e delle entrate tributarie;
- b) gestione del patrimonio provinciale;
- c) attivita' di controllo, ispettive e sanzionatorie;
- d) predisposizione di elementi di tutela in sede amministrativa o giurisdizionale.

Art. 21. (Garanzia di attivita' essenziali). - 1. Qualora un trattamento di dati sensibili non disciplinato nel presente regolamento ma comunque rientrante nelle rilevanti finalita' di interesse pubblico disciplinate con il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, risulti indispensabile per assicurare la buona amministrazione e la garanzia dei servizi e compiti essenziali delle singole strutture, disciplinate dalla legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10 (struttura dirigenziale della provincia autonoma di Bolzano), dal decreto del presidente della giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21 (denominazione e competenze degli uffici della provincia autonoma di Bolzano) e successive modifiche, e dalle norme relative al funzionamento ed ai compiti dei singoli enti strumentali, il titolare o il responsabile del trattamento puo' autorizzare provvisoriamente, con provvedimento motivato, la prosecuzione dei trattamenti indispensabili, e procede senza ritardo ai sensi dell'Art. 20 commi 2 e 3 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 22. (Banca dati del Sistema informativo lavoro provinciale (SILP) e Banca dati provinciale degli assistibili (BDPA)). - 1. Le singole strutture organizzative preposte alle funzioni indicate nel capo che precede possono, nei limiti delle funzioni attribuite, inserire e consultare dati nella banca dati del Sistema informativo lavoro provinciale (SILP) e nella Banca dati provinciale degli assistibili (BDPA).

2. I dati anagrafici di persone fisiche conservati nella banca dati del Sistema informativo lavoro provinciale (SILP) e nella banca dati provinciale degli assistibili sono gestiti dalla ripartizione lavoro in comune con le aziende sanitarie, secondo criteri concordati per quanto concerne la gestione comune e l'autorizzazione all'accesso ai dati anagrafici.

3. I seguenti soggetti hanno accesso ai dati personali, anche per via telematica e, in ogni caso, nel rispetto delle misure minime di

sicurezza di cui agli articoli 33 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:

a) strutture organizzative provinciali ed enti pubblici non economici che necessitano del continuo aggiornamento di dati anagrafici o relativi alle posizioni di lavoro;

b) organizzazioni di soccorso convenzionate con la provincia e le aziende sanitarie locali, nonché le istituzioni private operanti nel settore sanitario convenzionate con le aziende sanitarie locali;

c) strutture sanitarie private;

d) istituti pubblici di previdenza ed assistenza;

e) organi di pubblica sicurezza;

f) consulenti per l'espletamento degli incarichi.

4. I dati idonei a rivelare lo stato di salute possono essere comunicati, anche in via telematica e nel rispetto delle misure minime di sicurezza di cui agli articoli 33 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. esclusivamente ai seguenti soggetti:

a) diretti interessati, loro rappresentanti e medici di fiducia;

b) aziende sanitarie locali;

c) strutture provinciali che perseguono le finalità di cui agli articoli 76, 85 e 86 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.».

Art. 2.

1. Il Capo II «Trattamento di dati personali nell'ambito della Banca dati provinciale degli assistibili (BDPA)» del decreto del presidente della giunta provinciale 16 giugno 1994, n. 21, e successive modifiche, e' così' sostituito:

«Capo III - Trattamento e accesso ai dati personali nell'ambito del Sistema informativo lavoro provinciale (SILP) e della Banca dati provinciale degli assistibili (BDPA)».

Art. 3.

1. Dopo il Capo III del decreto del presidente della giunta provinciale 16 giugno 1994, n. 21, e successive modifiche, e' aggiunto il seguente Capo IV:

«Capo IV - Norme finali».

2. Dopo l'Art. 22 del decreto del presidente della giunta provinciale 16 giugno 1994, n. 21, e successive modifiche, e' aggiunto il seguente Art. 23:

«Art. 23. - 1. Ad integrazione del presente regolamento e per garantire la piena attuazione dell'Art. 20 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le singole unità organizzative provinciali redigono un elenco dei trattamenti dei dati in essere non contemplati nel Capo II del presente regolamento entro il 28 febbraio di ogni anno.

2. L'elenco dei trattamenti di cui al comma precedente viene approvato con provvedimento del direttore pro-tempore della ripartizione servizi centrali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'Art. 20, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ove occorra.».

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 13 giugno 2005

DURNWALDER

Registrato alla corte dei conti il 14 luglio 2005 registro n. 1, foglio n. 16.